

## COMMISSIONE VIII

## ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXXV.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 LUGLIO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegni e proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):		LEONE RAFFAELE ed altri: Istituzione di un ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari carcerarie ( <i>Urgenza</i> ). (2932);	
Statuto del personale direttivo e insegnante degli Istituti di istruzione artistica. (2092);		Di LEO e GIGLIA: Estensione della legge 7 giugno 1951, n. 500, relativa al collocamento a riposo del personale insegnante e direttivo, agli ispettori scolastici ed ai direttori didattici (3709);	
Statuto del personale direttivo e insegnante degli Istituti e delle scuole di istruzione secondaria. (2093);		Norma per la nomina delle Commissioni esaminatrici per i concorsi a cattedre negli Istituti e scuole di istruzione secondaria. ( <i>Già articolo 8 del disegno di legge « Disposizioni per l'ulteriore decentramento dei servizi del Ministero della Pubblica Istruzione (2401) », (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 luglio 1960), stralciato dalla VIII Commissione permanente nella Camera dei Deputati, nella seduta del 22 febbraio 1961) (2401 bis).</i> . . . . .	1674
Statuto del personale direttivo e insegnante della scuola elementare. (2094);		PRESIDENTE. . . . .	1674, 1676, 1677, 1678
MAROTTA VINCENZO ed altri: Limiti di età per i concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica. (1164);		NATA . . . . .	1675
SEMERARO ed altri: Disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei direttori dei Conservatori di musica che hanno raggiunto i limiti di età. (1867);		BUZZI, <i>Relatore</i> . . . . .	1675
BALDELLI: Trattamento economico dei presidi e direttori incaricati degli istituti secondari d'istruzione. (1178);		TITOMANLIO VITTORIA . . . . .	1675
BERRY: Norme in materia di partecipazione ai concorsi per esami e titoli a cattedre d'insegnamento nelle scuole e negli Istituti di istruzione secondaria. (2110);		MAGRI, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i> . . . . .	1676, 1677, 1678
COLITTO: Norme per concorsi a direttore didattico. (746);		LEONE RAFFAELE . . . . .	1676
COLITTO: Estensione della legge 7 giugno 1951, n. 500, concernente i limiti di età del personale insegnante e direttivo, agli ispettori scolastici. (1006);		CODIGNOLA . . . . .	1676, 1677, 1678
CERRETI ALFONSO ed altri: Modifica dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, ratificato con legge 19 maggio 1950, n. 323. (1688);		BADINI CONFALONIERI . . . . .	1676, 1678
DANTE ed altri: Norme per il collocamento a riposo degli insegnanti elementari (2046);		BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i> . . . . .	1677
PALAZZOLO: Trasferimento degli insegnanti elementari del ruolo normale da una provincia all'altra. (3545);		<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>	
		CODIGNOLA . . . . .	1678
		PRESIDENTE . . . . .	1678, 1684
		<b>Proposte di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):	
		LIMONI ed altri: Norme per la partecipazione al concorso riservato a Direttori didattici incaricati di cui alla legge 16 giugno 1961, n. 530. (3653);	

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1962

	PAG.
CECATI ed altri: Riapertura dei termini previsti dalla legge 16 giugno 1961, n. 530, per il concorso speciale riservato direttori didattici incaricati. (3908)	1678
PRESIDENTE . . . . .	1678, 1679, 1680, 1682, 1683, 1684
LIMONI, <i>Relatore</i> . . . . .	1678, 1679
CERRETI ALFONSO . . . . .	1679, 1681, 1683
SAVIO EMANUELA . . . . .	1679
PITZALIS . . . . .	1679
BALDELLI . . . . .	1680, 1683
RAMPA . . . . .	1680, 1683, 1684
CECATI . . . . .	1680
BADINI CONFALONIERI . . . . .	1680, 1682, 1683, 1684
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1680, 1681, 1682, 1683, 1684
CODIGNOLA . . . . .	1681, 1682, 1683, 1684
LEONE RAFFAELE . . . . .	1683
ELKAN . . . . .	1684
BARBIERI ed altri: Contributo per la biblioteca e il museo leonardeschi di Vinci. ( <i>Urgenza</i> ) (315) . . . . .	1685
PRESIDENTE . . . . .	1685, 1686
CODIGNOLA . . . . .	1685
CAIAZZA . . . . .	1685, 1686
DE GRADA . . . . .	1685
ROMANATO . . . . .	1686
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> . . . . .	1686
BARBIERI ed altri: Contributo al Comune di Certaldo per il mantenimento della casa del Boccaccio e della biblioteca. (722). . . . .	1686
PRESIDENTE . . . . .	1686
BERTÈ, <i>Relatore</i> . . . . .	1686
BADALONI MARIA, <i>Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione</i> . . . . .	1686
CAIAZZA e DAL CANTON MARIA PIA: Modifiche alla legge 14 dicembre 1955, n. 1293, sulla istruzione professionale dei ciechi. ( <i>Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ) (2861-B) . . . . .	1687
PRESIDENTE . . . . .	1687
PERDONÀ, <i>Relatore</i> . . . . .	1687
Senatore ZOLI: Insegnamento della scienza delle finanze nelle Facoltà di scienze politiche. ( <i>Modificata dalla VIII Commissione permanente della Camera e nuovamente modificata dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ). (974-B). . . . .	1689
PRESIDENTE, <i>Relatore</i> . . . . .	1689
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1689

**La seduta comincia alle 9,40.**

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

Seguito della discussione dei disegni di legge: Statuto del personale direttivo e insegnante degli Istituti di istruzione artistica (2092); Statuto del personale direttivo e insegnante degli Istituti e delle scuole di istruzione secondaria (2093); Statuto del personale direttivo e insegnante della scuola elementare (2094) e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati: Marotta Vincenzo ed altri: Limiti di età per i concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica (1164); Semeraro ed altri: Disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei direttori dei Conservatori di musica che hanno raggiunto i limiti di età (1867); Baldelli: Trattamento economico dei presidi e direttori incaricati degli istituti secondari d'istruzione (1178); Berry: Norme in materia di partecipazione ai concorsi per esami e titoli a cattedre d'insegnante nelle scuole e negli Istituti di istruzione secondaria (2100); Colitto: Norme per concorsi a direttore didattico (746); Colitto: Estensione della legge 7 giugno 1951, n. 500, concernente i limiti di età del personale insegnante e direttivo, agli ispettori scolastici (1006); Cerreti Alfonso ed altri: Modifica dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, ratificato con legge 19 maggio 1950, n. 323 (1688); Dante ed altri: Norme per il collocamento a riposo degli insegnanti elementari (2046); Palazzolo: Trasferimento degli insegnanti elementari del ruolo normale da una provincia all'altra (3545); Leone Raffaele ed altri: Istituzione di un ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari carcerarie (*Urgenza*) (2932); Di Leo e Giglia: Estensione della legge 7 giugno 1951, n. 500, relativa al collocamento a riposo del personale insegnante e direttivo, agli ispettori scolastici ed ai direttori didattici (3709) e del disegno di legge: Norma per la nomina delle Commissioni esaminatrici per i concorsi a cattedre negli Istituti e scuole di istruzione secondaria (Già articolo 8 del disegno di legge: Disposizioni per l'ulteriore decentramento dei servizi del Ministero della Pubblica Istruzione (2401) (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato dal 13 luglio 1960, stralciato dalla VIII Commissione permanente della Camera dei Deputati, nella seduta del 22 febbraio 1961) (2401-bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata dei disegni di legge: « Statuto del personale direttivo e insegnante degli Istituti di istruzione

artistica »; « Statuto del personale direttivo e insegnante degli Istituti e delle scuole di istruzione secondaria »; « Statuto del personale direttivo e insegnante della scuola elementare »; e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Marotta Vincenzo, Baldelli e Leone Raffaele: « Limiti di età per i concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica »; Semeraro, Foderaro, De' Cocci ed Elkan: « Disposizioni per il collocamento fuori ruolo dei direttori dei conservatori di musica che hanno raggiunto limiti di età »; Baldelli: « Trattamento economico dei presidi e direttori incaricati degli Istituti secondari d'istruzione »; Berry: « Norme in materia di partecipazione ai concorsi per esami e titoli a cattedre d'insegnamento nelle scuole e negli istituti di istruzione secondaria »; Colitto: « Norme per i concorsi a direttore didattico »; Colitto: « Estensione della legge 7 giugno 1951, n. 500, concernente i limiti di età del personale insegnante e direttivo, agli ispettori scolastici »; Cerreti Alfonso, Cajazza, D'Ambrosio, La Penna, Salutari, Savio Emanuela, Fracassi: « Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, ratificato con legge 19 maggio 1950, n. 323 »; Dante, Guerrieri Emanuele e Valiante: « Norme per il collocamento a riposo degli insegnanti elementari »; Palazzolo: « Trasferimenti degli insegnanti elementari del ruolo normale da una provincia all'altra »; Leone Raffaele, Amodio e Rampa: « Istituzione di un ruolo speciale per l'insegnamento nelle scuole elementari carcerarie »; Di Leo e Giglia: « Estensione della legge 7 giugno 1951, n. 500 relativa al collocamento a riposo del personale insegnante e direttivo, agli ispettori scolastici ed ai direttori didattici »; e del disegno di legge: « Norma per la nomina delle Commissioni esaminatrici per i concorsi a cattedre negli istituti e scuole di istruzione secondaria ».

Il punto più importante di questo affollato ordine del giorno è quello degli stati giuridici, ai quali sono connesse diverse altre proposte di legge che trattano particolari aspetti della materia di stato giuridico.

Ho posto oggi all'ordine del giorno la questione degli Statuti del personale docente perché la Commissione voglia discutere sulla procedura da usare, che sia la più rapida e che ci possa portare a risultati concreti. Se ci mettessimo ad esaminare articolo per articolo senza aver prima chiara la strada da seguire, prevedo che ci vorrebbe molto tempo, mentre c'è anche il pericolo, che rischiamo di dare testi diversi a seconda dei di-

versi Statuti, se non unifichiamo tutta la materia.

Si dovrebbe pertanto fare uno statuto unico, anche con norme particolari per questa o per quella categoria. Dobbiamo però trovare una procedura, per quanto possibile, rapida e non sarebbe inopportuno che la Commissione plenaria nominasse una Sottocommissione di poche persone, la quale a sua volta decidesse su quali articoli si riscontri il pieno accordo e su quali invece si sono registrati dei contrasti. Su questi articoli, chiamiamoli difficili, si aprirà la discussione. La Sottocommissione dovrebbe inoltre accertare, se sia possibile unificare in uno i tre statuti.

Il nostro segretario ci ha facilitato il compito facendo un lavoro pesante e meritorio, con il quale ha messo a raffronto i tre statuti, in un unico testo, e su tale base possiamo procedere ora nel lavoro di unificazione.

Apro la discussione sulla procedura da seguire.

NATTA. Sono d'accordo con la proposta fatta. Da parte nostra, l'ottimo sarebbe di arrivare ad avere un unico statuto, unificando in tal modo tante questioni e tante posizioni diverse.

Capisco che affrontare una discussione articolo per articolo, in sede di Commissione, può portarci via molto tempo e quindi la strada migliore sarebbe di riuscire, attraverso un comitato ristretto, a sgombrare il terreno da tutte le questioni che sono pacifiche e individuare i punti sui quali è opportuno un approfondimento in sede di Commissione.

Sostanzialmente quindi concordo con la proposta fatta dal Presidente.

BUZZI, *Relatore*. Come relatore, e anche a titolo personale, dichiaro la piena adesione alla proposta del Presidente, perché è l'unica che consenta di portare avanti il nostro lavoro e dare alla scuola uno statuto organico e adeguato.

TITOMANLIO VITTORIA. Sono d'accordo con il Presidente.

Circa il testo noi abbiamo degli articoli che sono identici, come per esempio il titolo riguardante la parte disciplinare. Quindi articoli unici per quanto riguarda la materia unica e poi articolo per articolo.

Inoltre, noi abbiamo varie proposte di legge che hanno attinenza allo statuto giuridico dei tre ordini di scuole. Io ritengo che prima debbano essere approvate queste proposte di legge, perché vi sono dei punti che modificano addirittura lo stato giuridico. Per esempio, per quanto riguarda la proposta di legge Cerreti, n. 1688, che si riferisce ad un

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1962

articolo degli stati giuridici, questa proposta bisogna approvarla prima degli statuti. Ancora, se non approviamo prima la proposta di legge Leone Raffaele n. 2932, non possiamo approvare neppure quel comma che riguarda le scuole carcerarie.

PRESIDENTE. Su ogni punto degli stati giuridici discuteremo in rapporto con le proposte di legge che sono state presentate e che sono con tali articoli connesse.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Queste proposte di legge si possono presentare come emendamenti ai singoli articoli.

LEONE RAFFAELE. Concordo con la proposta del Presidente su una revisione fatta da una Sottocommissione di tutti i disegni di legge e le proposte di legge, supponendo naturalmente che quest'ultime siano in rapporto di stretta connessione. Però, ove ci sia la necessità di aggiustare, di riparare ad una carenza di legge, per esempio per le scuole carceraria, in questo caso, poiché non mi illudo che l'intera revisione di questi disegni e delle proposte di legge relative possa essere approvata prima del 1° ottobre prossimo, evidentemente ciò ci porta alla necessità di decidere subito in merito a qualche questione. Perché non si può pensare di lasciare nel limbo gli insegnanti carcerari.

Pertanto vorrei che la Commissione esaminasse separatamente alcune di queste proposte di legge che oggi sono portate come abbinata.

Ove queste esigenze non sussistano, sono d'accordo di vedere unitariamente tutti i provvedimenti.

CODIGNOLA. Se si tratta di proposte che richiedono un provvedimento urgente è chiaro che dobbiamo discutere separatamente. Per altro mi sembra che se ne debbano aggiungere anche altre a quelle che già sono all'ordine del giorno. Io chiedo che si uniscano anche i provvedimenti nn. 3200 e 3381, che, mi pare, incidono sugli stati giuridici e che pertanto dovrebbero discutersi con essi.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Titomanlio, volta per volta si discuterà del contenuto delle proposte di legge connesse, come se si fosse in sede di emendamenti.

Noi pensiamo che effettivamente convenga arrivare ad uno stato giuridico unico degli insegnanti. Evidentemente non tutte le norme possono essere estensibili o ai maestri o ai professori, quindi ci sembra che la formula migliore sarebbe quella di fare un provvedimento che abbia una prima parte che ri-

guardi in generale lo stato giuridico degli insegnanti e questa prima parte dovrebbe raccogliere tutte le norme le quali siano applicabili sia al corpo docente della scuola elementare come al corpo docente della scuola secondaria e far seguire una seconda parte nella quale sarebbero riportate le norme specifiche di ciascuno di questi due settori.

Per arrivare a ciò, pare a me che si debba, innanzi tutto, fissare, negli stati giuridici, quegli articoli che, pur non identici, disciplinano materia che può essere identica.

Dopo di che, è opportuno iniziare a discutere quelle norme che abbiano carattere generale. Per quel che concerne queste ultime, infatti, ho qualche perplessità sulla opportunità di un Comitato. Mi sembra chiaro che i problemi generali, che si riferiscono all'intero corpo insegnante, inevitabilmente necessitano di una discussione in Commissione, mentre per quel che riguarda gli aspetti tecnici, questi effettivamente potrebbero essere passati ad un Comitato.

Mi domando, perciò, se non converrebbe, sin d'ora, iniziare la discussione in questo senso: stabilendo, cioè, prima di ogni cosa, quali sono le norme che vanno nelle due categorie; dopo di che si potrebbe vedere se sia il caso di mandare tutto al Comitato perché faccia una scelta, o se invece non sia più consigliabile che la Commissione si occupi della parte generale ed il Comitato di quella più specificatamente tecnica. Potrebbe anche stabilirsi il principio che le norme accettate all'unanimità dal Comitato non tornino in Commissione.

Occorre, insomma, trovare la strada più breve e proporrei la partecipazione del Governo ai lavori di questo Comitato.

BADINI CONFALONIERI. In parte condivido le osservazioni dell'onorevole Codignola, ma in questo senso. Innanzi tutto, credo che non si possa decidere di togliere alla competenza della Commissione qualcosa. L'impostazione, perciò, secondo la quale quanto visto dal Comitato possa non essere esaminato dalla Commissione, non sembra a me essere possibile.

Sono comunque favorevole alla nomina di un Comitato, il quale dovrebbe inizialmente preparare la parte generale, da passare in discussione alla Commissione, ed esaminare subito dopo le questioni specifiche. Sono d'accordo con l'onorevole Codignola anche sulla osservazione secondo cui esiste una parte specifica ed una generale, la quale ultima è quella che interessa di più perché di maggiore e più larga rispondenza.

Occorre però che sia preparata tale parte generale, onde avere sotto gli occhi un testo definitivo evitando così l'inutile spreco di tempo che potrebbe derivare dall'andar cercando un articolo qua, un articolo là...

Contemporaneamente alla discussione della parte generale in Commissione, il Comitato potrebbe esaminare la parte tecnica. Siamo tutti d'accordo, credo, nell'intento di arrivare ad una conclusione il più presto possibile.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sui compiti da delegare al Comitato al quale si vuol dar vita, sembra a me che dalla discussione emergano due orientamenti.

Esiste una proposta secondo la quale si vorrebbe attribuire a tale Comitato non soltanto il compito di ordinare la materia, ma anche quello di fare delle scelte e di vedere su quali parti i componenti il Comitato stesso possono essere d'accordo, e su quali, invece, è accertabile un disaccordo che comporterebbe un successivo esame dei problemi in Commissione. Che se, al contrario, il Comitato deve limitarsi puramente e semplicemente a coordinare ed ordinare la materia, allora, in verità, non vedo neppure l'opportunità che il Governo partecipi a questo che è lavoro di diligente pre-esame senza alcuna possibilità di intervento nel merito.

A me parrebbe opportuno, invece, che il Comitato, estraendo dai tre disegni di legge e dalle varie proposte la parte comune, anche per questa indicasse alla Commissione quegli articoli che, a suo unanime giudizio, non dovrebbero dar luogo a discussione, senza precludere, evidentemente, ai commissari il diritto di un eventuale intervento. Il Comitato dovrebbe altresì indicare, per quelle norme sulle quali si sono sviluppate diverse posizioni, i vari atteggiamenti, sempre al fine di facilitare l'esame in Commissione. Se tale è il lavoro che si vuole delegare al Comitato, il Governo sarà lieto di parteciparvi, perché ritiene che, in realtà, esso possa di molto alleggerire quello della Commissione.

Riassumendo, il Comitato di cui trattasi dovrebbe avere i seguenti compiti: ordinare la materia e, nello stesso tempo, sceverare quelle parti che, presumibilmente, non si prestano a discussioni; per gli altri articoli, precisare i vari punti di vista.

PRESIDENTE. Io sono d'accordo che il primo atto del Comitato di cui trattasi debba essere quello di sceverare e separare la par-

te di carattere generale da quella di carattere speciale.

Il Comitato potrebbe anche proporre, per la parte di carattere generale, la formulazione definitiva dei singoli articoli, dal momento che essi sono impostati in una maniera o nell'altra a seconda che si tratti di scuola elementare o di scuola secondaria.

Se il Comitato si trova unanimemente concorde sulla formulazione di una certa norma, non è che la Commissione debba comunque accettarla; vi sono però buone probabilità che essa possa essere senz'altro votata.

Anche per la parte di carattere speciale, il Comitato potrà fare lo stesso lavoro. Vedere se si trova concorde nella formulazione di taluni articoli e prospettare gli stessi alla Commissione, mentre per quelli sui quali tale concordia non è stata raggiunta, si procederà senz'altro nella discussione.

CODIGNOLA. Io ho ancora qualche perplessità sull'opportunità di una tale procedura per la parte generale. La necessità di passare i provvedimenti ad un Comitato (c'è addirittura a due come ora dirò) è evidente per quanto riguarda gli aspetti tecnici. Gli stessi potrebbero essere rinviati a due sottocomitati, uno per la scuola elementare, l'altro per la scuola media.

Vi è un primo momento in cui occorre stralciare le norme che hanno carattere puramente tecnico da quelle di carattere generale. Tale lavoro può essere svolto o dalla Commissione o da un Comitato formato però in modo diverso da quello (o da quelli) che prenderanno in esame gli aspetti tecnici del provvedimento. Perché, in realtà, lo stralciare è già una decisione politica. Il decidere quali sono gli articoli sui quali deve essere approfondita la discussione, è già decisione di notevole importanza.

PRESIDENTE. Questo Comitato verrà costituito da alcuni componenti della Commissione. Quindi si tratta di uomini che hanno una preparazione tecnica e anche politica. È molto difficile sceverare le due cose.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io vedo molto necessaria un'opera di coordinamento, forse perché ho già visto al Ministero della pubblica istruzione che, in sede di stesura degli stati giuridici, sarebbe stato necessario appunto un maggior coordinamento tra le varie direzioni generali.

Non vedo l'utilità di due distinti comitati per la parte tecnica, perché si presume che chi deve vagliare le norme per la scuola ele-

mentare deve aver presente anche la scuola secondaria e viceversa.

Che ci siano nel Comitato dei competenti per la scuola elementare o per quella secondaria sì, ma mi pare necessario che siano contemporaneamente presenti e che abbiano l'occhio su tutto il lavoro.

Per quanto riguarda la parte generale, la Commissione non può essere dispensata dal discutere e qualora volesse intervenire, può sempre farlo; trovo però che sia utile una preparazione del Comitato anche per la parte generale perché un lavoro di preparazione potrebbe aiutare a ridurre molto anche questa parte.

BADINI CONFALONIERI. Anche per la parte generale il Comitato dovrebbe porre la Commissione di fronte a delle scelte precise, già indicate. Altrimenti allunghiamo i tempi invece di abbreviarli.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. La parte generale comprenderà una cinquantina di articoli. Quelli che potranno presentare una qualche difficoltà saranno una quindicina.

PRESIDENTE. Allora siamo d'accordo su questa linea. Indicherò poi alla Commissione, attraverso una comunicazione ufficiale, quelli che saranno i risultati del lavoro.

Il Comitato ristretto potrebbe essere così costituito: anzitutto i tre relatori, onorevoli Romanato, per l'istruzione artistica, Baldelli, per il personale della scuola secondaria e Buzzi, relatore per la scuola elementare.

CODIGNOLA. Sarebbe necessario che ci fosse una certa larghezza di persone, perché le competenze tecniche sono relative in ciascuno di noi. Sarebbe opportuno un comitato composto da una dozzina di deputati.

PRESIDENTE. Sì, ma non possiamo allargare troppo il numero, perché altrimenti ci sarà difficile lavorare con rapidità e concretezza. Arriviamo a nove componenti, comprendendo tutti i gruppi politici. Potrebbero quindi farne parte anche gli onorevoli Sciorilli Borrelli, Codignola, Badini Confalonieri, Grilli, Rampa e io stesso in qualità di Presidente.

Il comitato è convocato per oggi pomeriggio alle 17,30, e venerdì di quest'altra settimana si riferirà alla Commissione sull'andamento dei lavori.

Se non vi sono obiezioni rimane quindi stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla settimana prossima.

*(Così rimane stabilito).*

### Inversione dell'ordine del giorno.

CODIGNOLA. Onorevole Presidente, ci permetteremmo di suggerire un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di discutere subito le proposte di legge nn. 3653 e 3908, concernenti ambedue il concorso speciale riservato a direttori didattici incaricati di cui alla legge 16 giugno 1961, n. 530; un ritardo nella discussione delle stesse, infatti, renderebbe inutile il provvedimento.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo, può rimanere stabilito che, invertendo l'ordine del giorno, si passa ora all'esame delle proposte di legge nn. 3653 e 3908.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Limoni ed altri: Norme per la partecipazione al concorso riservato a Direttori didattici incaricati di cui alla legge 16 giugno 1961, n. 530, (3653); e Cecati ed altri: Riapertura dei termini previsti dalla legge 16 giugno 1961, n. 530, per il concorso speciale riservato a Direttori didattici incaricati (3908).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge: « Norme per la partecipazione al concorso riservato a direttori didattici incaricati di cui alla legge 16 giugno 1961, n. 530 »; di iniziativa dei deputati Limoni, Perdonà, Canestrari, Prearo, e « Riapertura dei termini previsti dalla legge 16 giugno 1961, n. 530, per il concorso speciale riservato a direttori didattici incaricati » di iniziativa dei deputati Cecati, Alessi Maria, Codignola, De Lauro, Matera Anna, Franco Pasquale, Malagugini, Marangone.

In assenza del relatore, onorevole Marotta Vincenzo (...è già la seconda volta che questo accade, ed è mio dovere deprecare l'assenza particolarmente dei relatori), prego l'onorevole Limoni di volerlo sostituire e riferire in merito.

LIMONI, *Relatore*. Il provvedimento di cui trattasi mira a far partecipare al concorso riservato per direttori didattici incaricati, di cui alla legge 16 giugno 1961, n. 530, non solo coloro che hanno maturato il triennio di incaricato previsto nel precedente anno scolastico, ma altresì gli elementi che detto triennio maturano nel corso del presente anno scolastico 1961-62.

Le ragioni giustificanti il provvedimento sono le seguenti. La istituzione delle nuove direzioni didattiche, infatti, non avvenne, per

l'intero territorio nazionale, contemporaneamente, bensì in tre successivi scaglioni annuali (con inizio dall'Italia meridionale). Molti direttori didattici dell'Italia settentrionale, quindi, si trovano esclusi dalla partecipazione al concorso riservato, unicamente per tale differita istituzione, nelle loro regioni, delle direzioni di cui trattasi.

Nell'articolo unico della proposta di legge n. 3653 viene prescritto che la condizione necessaria per partecipare al concorso in argomento, sia maturata prima dell'espletamento del concorso stesso. Non viene fissata, quindi, una data precisa, il che, mi rendo conto, dà luogo a parecchie e fondate osservazioni. Su su questo punto, pertanto, si rendano necessari degli emendamenti.

Quel che è importante, è che sia accolto il principio informatore del provvedimento.

PRESIDENTE. La proposta di legge Cerreti Alfonso, peraltro, mi pare contempli anche altre categorie da immettere nel concorso di cui trattasi.

LIMONI, *Relatore*. Ho già detto come non avrei difficoltà ad accettare emendamenti integranti il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CERRETI ALFONSO. Vorrei ricordare ai colleghi la lunga discussione avutasi in sede di approvazione della legge 16 giugno 1961, n. 530, con la quale si autorizzava il Ministro a bandire, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della legge stessa (...è passato un anno e ciò non è ancora avvenuto), il concorso di cui trattasi. Vorrei ricordare come lo scopo della legge richiamata — scopo che emerse chiaramente nel corso della lunga discussione — fosse quello di agevolare coloro che avevano per lunghi anni esercitato funzioni di direttore didattico incaricato, quando, per il particolare periodo di emergenza, fare il direttore non era certo comodo... Bisognava trovare le aule e le relative attrezzature e premere sulle autorità per chiederne il concorso nel riassetto delle scuole in stato di abbandono. Tutto questo lavoro noi volevamo premiarlo, inizialmente con un concorso per titoli, poi con un concorso per esami riservato ai più anziani direttori didattici incaricati. E in tale spirito che si arrivò all'approvazione del provvedimento.

Il voler ora aumentare il numero dei partecipanti al concorso, sembra a me un voler snaturare lo spirito ed il significato della legge stessa.

Si vuole aumentare il numero dei concorrenti aggiungendovi giovani che non hanno

subito le peripezie che hanno subito gli elementi a cui la legge approvata si riferiva che non hanno avuto disagi nell'espletamento del loro incarico, che hanno al loro attivo una normale carriera. Non è giusto tutto ciò. Che i giovani facciano regolari concorsi! Non è possibile metterli su un piano di parità con chi ha così duramente lavorato.

Ci richiamiamo pertanto al senso di giustizia della Commissione e giustizia vuole che sia mantenuto lo spirito con il quale la legge 16 giugno 1961, n. 530, fu allora approvata.

PRESIDENTE. Vorrei richiamare l'attenzione sugli aspetti giuridici implicati dall'articolo 2 della proposta di legge, n. 3908. Il concorso di cui si discute è stato bandito in virtù di una legge la quale ha ammesso certe categorie al concorso stesso. Adesso, bisogna badare a non mutare il fondamento della legge, non possiamo privare i cittadini della legittima aspettativa che derivano da una determinata legge!

SAVIO EMANUELA. Condivido i motivi di perplessità espressi dall'onorevole Cerreti e questa perplessità aumenta dopo le sue dichiarazioni. Noi abbiamo votato una legge che ha in certo qual modo riconosciuto dei diritti ai direttori didattici, i quali non hanno ancora potuto adire al concorso, e ora, nel momento in cui si sta maturando l'applicazione di una legge da noi votata, vogliamo riaprire i termini. Non c'è nessuna sfiducia nei confronti di questi direttori che maturano il triennio — hanno anch'essi diritto di entrare in ruolo — però, a mio avviso, in tal modo si viene ad interferire in una procedura di concorso che ha un binario ben preciso.

Vorrei pertanto sentire l'opinione del Governo in merito.

PITZALIS. In via preliminare vorrei osservare che non c'è nessun motivo di preoccupazione se con una legge si riaprono i termini. È un fatto così normale nella pubblica amministrazione che potrei enumerare migliaia di casi.

Sgombrato il terreno da questa eccezione, potrei anche condividere le perplessità dell'onorevole Cerreti e dell'onorevole Savio, se la legge 16 giugno 1961, n. 530, che noi abbiamo approvato, avesse avuto veramente la finalità di favorire gli anziani, cioè a dire quelli che prestavano servizio come direttori didattici supplenti da 12, 13, 14 anni. Nella discussione di quella legge io mi opposi all'estensione del provvedimento a quelli che avevano due o tre anni di incarico in qualità di direttore didattico. È accaduto che,

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1962

nelle more di applicazione della legge, sono restati fuori direttori didattici ai quali mancava uno o due mesi per raggiungere i tre anni necessari per partecipare al concorso. Questa è la situazione. Cioè, da una estensione che non avremmo dovuto fare, si è determinato un danno per quelli che per un mese o due non possono partecipare al concorso, mentre l'intendimento del legislatore era proprio di consentire a costoro di partecipare al concorso e chiudere questa partita una volta per sempre.

Certo io sarei più favorevole se si tornasse ad una legge che intendesse veramente premiare quelli che hanno ben meritato nella amministrazione facendo 11, 12 anni di servizio come direttori incaricati. Questi fatti debbono essere attentamente vagliati e soppesati per vedere dove sta l'equità e la giustizia. Ma la giustificazione di questa proposta di legge è che noi abbiamo troppo esteso il beneficio, e abbiamo escluso quelli che dovevano maturare quella condizione per poter partecipare.

Ecco perché sono favorevole alla riapertura dei termini, in modo da dare anche ad altri la possibilità di partecipare al concorso e operare in tal modo una maggiore selezione.

BALDELLI. Ho chiesto la parola unicamente per porre un quesito al Governo che potrebbe spianare la strada alle difficoltà che sono sorte nei riguardi delle proposte di legge. Il quesito è se il numero dei posti da riservare a questo concorso possa essere elevato da 200 a 250. Faccio questa proposta anche in considerazione del fatto che altre richieste sono state presentate, sempre per i direttori didattici incaricati, su alcune delle quali esprimo fin da questo momento le mie riserve sull'opportunità o meno, mentre favorire in qualche maniera questi incaricati sarebbe una cosa sulla quale la Commissione si potrebbe trovare d'accordo.

RAMPA. Concordo con le considerazioni fatte dal relatore onorevole Limoni. Oltre che un atto di riparazione, non dico di una ingiustizia, che si è determinato fissando quella data del 30 settembre 1961, c'è un altro argomento da aggiungere, che in fondo, allargando la base di selezione, l'amministrazione scolastica non va a perdere. Quindi credo che il parere favorevole a questa legge abbia il significato di riparare ad una norma e, per altro verso, non danneggiare la amministrazione la quale, invece, potrebbe guadagnarci da una selezione più ampia.

Per quanto riguarda l'aumento del numero dei posti io sono favorevole, ma poiché la proposta di legge è urgente e non c'è tempo

di accertare ora quanti posti sia possibile aumentare, direi che il Governo potrebbe far ciò in un secondo momento.

CECATI. Mi pare che sia un atto di riparazione includere tra i possibili partecipanti al concorso anche coloro che non avevano potuto presentare domanda, non per mancanza di volontà, ma per una situazione obiettiva. E vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che si trovavano ad essere esclusi dalla partecipazione coloro che non poterono fare i direttori didattici in quanto le sedi dell'Italia settentrionale furono istituite successivamente. Mi sembra che sia giusto dare una possibilità anche a questi direttori, e d'altra parte, poiché nel frattempo si è svolto un concorso e probabilmente ne saranno vincitori anche alcuni che avevano presentato domanda per questo concorso riservato, credo che il numero effettivo degli aspiranti sia molto limitato.

BADINI CONFALONIERI. Da 650 si sono ridotti a 400.

CECATI. Pertanto, oggi che questo numero è diminuito, includendo altri, compiremo un atto di riparazione per questi, senza danneggiare coloro che già avevano presentato domanda.

D'altra parte la mia proposta di legge intende chiudere questa situazione e l'articolo 4, appunto, dice che i circoli didattici privi di titolare saranno assegnati in supplenza dal competente provveditore agli studi a direttori didattici titolari di un circolo viciniore. Mi pare che questa parte debba essere presa in seria considerazione, anche perché corrisponde ad una norma dello stato giuridico.

PRESIDENTE. Questa norma la potremmo discutere eventualmente in sede di stato giuridico, quando si parlerà di soppressione della categoria dei direttori didattici incaricati.

CECATI. Ritengo che bisognerebbe esaurire la questione, altrimenti ci ritroveremo a fare questa discussione.

PRESIDENTE. Anche prorogando il termine, noi avremo sempre delle persone che per un mese o due non rientrano nello stesso.

Poiché nessun altro chiede di parlare di chiaro chiusa la discussione generale.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A premessa, vorrei ricordare quanto il Governo ha detto in questa Commissione, in occasione della approvazione della legge 16 giugno 1961, n. 530. Si disse che si dava un'ulteriore facilitazione ai direttori didattici incaricati (fra l'altro diminuiti di numero), con la quale, però, si sarebbe chiusa la partita, bandendosi



## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1962

per il futuro concorsi regolari. Perché facciamo tali considerazioni? Essendo oggi le funzioni del direttore didattico abbastanza migliorate, moltissimi maestri desiderano accedere a detta carriera trovandosi, nella condizione di poterlo fare. Facciamo perciò — si disse — dei concorsi regolari, tanto più che fummo afflitti durante tutta la passata legislatura da problemi analoghi.

Per i direttori didattici di cui trattasi si disse che la facilitazione doveva consistere non in una particolare prova di concorso, ma nel partecipare ad un concorso ad essi riservato. Tale concorso fu poi bandito ed i termini per la presentazione dei documenti sono scaduti il 15 marzo scorso.

Dopo detta data sono arrivate al Ministero numerose contestazioni di candidati che volevano fossero valutati, ai fini sempre dell'ammissione al concorso, particolari servizi prestati. Il Ministero ha immediatamente provveduto a chiedere in merito il parere del Consiglio di Stato, parere che a tutt'oggi non è, però, ancora giunto. E per questo che il concorso non ha ancora potuto cominciare i suoi lavori.

Mentre, quindi, a marzo, quando per la prima volta se ne parlò, il Governo era sfavorevole a riaprire i termini perché sembrava un ingiustificabile ritardo, oggi visto che il concorso non si potrà tenere prima di ottobre, ritiene che nessun danno possa derivare dalla riapertura dei termini, poniamo, fino al 10 ottobre; non si danneggiano neppure (se poi di danno si può parlare) i direttori incaricati che hanno già presentato i documenti, dal momento che si tratterebbe, in ogni caso, di aggiungere 30-40 elementi.

D'altra parte, se è vero che ci sono state le particolari situazioni di disagio a cui ha accennato l'onorevole Cerreti, è altrettanto vero che alcuni elementi non rientrano nei termini previsti unicamente perché sono stati nominati più tardi. Quanto invece a riaprire i termini del concorso per immettere altre categorie che originariamente non erano indicate, e ciò è quanto prevede l'articolo 2 della legge n. 3908, debbo dire che è impossibile per due motivi. Innanzi tutto, in questo caso noi muteremmo veramente il significato del concorso stesso; daremmo, poi, dei diritti nuovi ad altre categorie le quali potrebbero, nel futuro, tornare a chiedere concorsi speciali riservati.

Io, onorevole Cerreti, condivido la sua tesi, anche se non posso essere d'accordo sulle ragioni addotte a sostegno della stessa. Lei ha fatto delle vittime dei direttori didattici. Non

sono delle vittime... Sono essi che hanno voluto l'incarico, non gli è stato imposto !...

CERRETI ALFONSO. Hanno lavorato !

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. D'accordo, ma molti altri hanno lavorato senza riuscire ad ottenere gli stessi benefici. I direttori didattici incaricati hanno sbagliato a porre le loro rivendicazioni in quei termini.

Riassumendo, quindi, il Governo è favorevole alla riapertura dei termini, secondo i limiti di cui sopra, onde dar la possibilità di partecipare alle prove di concorso anche a coloro che maturano l'anzianità richiesta entro il 30 settembre; con il che si intende liquidare la partita e bandire, subito dopo, il nuovo concorso regolare per direttori didattici.

CODIGNOLA. E per quel che concerne l'articolo 4 della proposta Cecati ?

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Quanto fissato da tale articolo è compreso nello stato giuridico !

Vengo infine alla richiesta di aumento dei posti.

Noi abbiamo detto di non modificare la legge nel merito, introducendo altre categorie, ma non modifichiamola neppure nel numero dei posti !

Tanto più che, con probabile inizio dal nuovo anno scolastico, verranno istituite 250 nuove direzioni didattiche all'anno, per tre anni. E allo studio il necessario disegno di legge.

In occasione di tale legge, si potrà anche vedere se è il caso di allargare il numero dei posti.

CODIGNOLA. Sono state poste tre questioni: innanzi tutto, riapertura dei termini al 30 settembre 1962, e in proposito il Governo si è dichiarato d'accordo; poi possibilità di inserire nel concorso anche gli idonei in precedenti concorsi, e qui il Governo ha espresso parere sfavorevole.

Mi pare invece che si possa dire ancora qualcosa in merito al contenuto dell'articolo 4 della proposta di legge Cecati, cioè per quanto concerne la norma che elimina la figura del direttore didattico, attribuendo a direttori titolari viciniori la supplenza dei circoli vacanti.

È vero che detta materia sarà regolata in sede di stato giuridico, ma lo stesso, nella migliore delle ipotesi, non entrerà in vigore che nell'ottobre 1963, e noi nel frattempo avremo un certo numero di direttore didattici che continueranno a maturare anzianità di incarico.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma l'articolo 4 della proposta Cecati parla per l'appunto di 1° ottobre 1963. A questa data avremo senz'altro in vigore gli stati giuridici.

CODIGNOLA. Si può modificare tale data portandola al 1° ottobre 1962.

Il problema è che altrimenti avremo un gruppo di direttori incaricati che ci chiederà, in seguito a questa legge, una sistemazione analoga.

PRESIDENTE. Abbiamo di fronte un problema semplice e uno complesso. Il problema semplice è di mutare il meno possibile una legge che abbiamo pochi mesi fa approvato. Mutiamo soltanto il termine ultimo per la presentazione dei documenti, cosa che è stata fatta altre volte.

Su tale iniziativa se ne vogliono inserire altre, come quella di ammettere altre categorie. Noi così sconvolgeremo una legge che abbiamo votato pochi mesi fa e a seguito della quale alcune persone hanno presentato documenti.

Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

LIMONI, *Relatore*. Ringrazio innanzi tutto il Governo per il suo atteggiamento favorevole alla mia proposta di legge e mi rendo conto delle difficoltà esposte per integrare la mia proposta di legge con quella dell'onorevole Cecati. Sono pienamente d'accordo per quanto concerne l'articolo 4 di quest'ultima, che prevede che sia abrogata la figura del direttore incaricato, nel senso che è opportuno che, dato che stiamo trattando degli stati giuridici, la questione sia deferita in quella sede.

Quanto poi all'aumento dei posti, oltre ad altre difficoltà, si verrebbe a suscitare le ire di coloro che attendono di fare i concorsi per le vie normali, a parte che, come fu già detto, il nuovo provvedimento snaturerebbe la legge del 1960.

L'ultima osservazione è quella relativa all'articolo 2 della proposta di legge Cecati. Anche con questo articolo si verrebbero a inserire categorie diverse da quelle previste dalla legge 16 giugno 1961, n. 530 e si entrarebbe in un altro ordine di valutazione; mentre a mio avviso non sarebbe fuori luogo ammettere al concorso quegli insegnanti elementari che siano stati dichiarati idonei nei precedenti concorsi, se è superabile la difficoltà di fondo prospettata dal Governo, cioè, che ammettendo categorie diverse, si verrebbe a snaturare il provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Si tratta di due proposte di legge che riguardano la stessa materia e che possono essere riunite in un unico testo.

Quale primo articolo potremmo fare riferimento all'articolo unico della proposta di legge Limoni ed altri n. 3653, di cui do lettura:

« Al concorso riservato per esami e per titoli a n. 200 posti di direttore didattico in prova di cui alla legge 16 giugno 1961, n. 530, sono ammessi a partecipare anche i direttori didattici incaricati che maturino il prescritto triennio di servizio, con qualifica non inferiore a " distinto " entro l'anno scolastico 1961-62, prima dell'espletamento del concorso ».

BADINI CONFALONIERI. Sono due formulazioni diverse: l'articolo unico della proposta di legge Limoni e l'articolo 1 della proposta di legge Cecati.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. L'unico termine che include tutti è il 30 settembre 1962. Perciò invece di dire « entro l'anno scolastico 1961-62 » è meglio dire « al 30 settembre 1962 ».

BADINI CONFALONIERI. E allora è meglio la formula della proposta di legge Cecati, che, oltre a prevedere tale data, non parla di qualifica non inferiore a distinto.

CODIGNOLA. La formula dell'onorevole Limoni presenta alcune questioni che potrebbero essere superate appunto nell'interesse di tutti.

Per esempio la stessa non porta indicazioni di termine, indicazioni invece risultanti nell'altra formula: « 30 settembre 1962 ».

Ancora, l'articolo unico della proposta Limoni si riferisce ad una qualifica, il che non è previsto nell'articolo 1 della legge n. 530.

Riteniamo, invece, abbastanza valide le critiche fatte all'articolo 2 della proposta di legge Cecati sul quale non intendiamo insistere.

L'articolo 4, poi, potrebbe essere trasformato in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo può rimanere stabilito allora che per la formulazione del primo articolo del testo unificato, prendiamo a riferimento l'articolo 1 della proposta di legge n. 3908. Ne do lettura e lo pongo in votazione:

#### ART. 1.

Al concorso a posti di direttore didattico, riservato a direttori didattici incaricati, di cui alla legge 16 giugno 1961, n. 530, potranno partecipare gli insegnanti elementari che

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1962

si troveranno in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'articolo 1 della legge predetta, al 30 settembre 1962.

(È approvato).

L'onorevole Baldelli ha presentato il seguente articolo aggiuntivo, a nome anche dei deputati Cerreti Alfonso e Savio Emanuela:

« Il numero dei posti del concorso riservato di cui alla legge 16 giugno 1961, n. 530, è elevato a 250 ».

BALDELLI. Il motivo che mi ha spinto a presentare l'emendamento è di equità. Mi rendo conto, tuttavia, delle difficoltà che possono sorgere, per cui, se il Governo non è d'accordo, dichiaro di ritirare l'emendamento.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo esprime l'avviso di non mutare la formulazione della legge, per quanto concerne il numero dei posti.

CERRETI ALFONSO. Chiedo la votazione dell'emendamento.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In questo caso sono costretta a richiamare la legge in Aula.

CERRETI ALFONSO. Non insisto.

BADINI CONFALONIERI. Qui si insiste su un emendamento, il Governo chiede la rimessione in Aula, poi l'emendamento viene ritirato e il Governo torna sulle sue decisioni. io mi domando che cosa stiamo facendo qui!

PRESIDENTE. Il Governo ha fatto presente che, se un certo emendamento viene posto in votazione, chiede la rimessione all'Assemblea. Ma poiché non si insiste in più su tale emendamento, le cose tornano allo stato *quo ante*.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Avrei richiesto la rimessione in Aula soltanto se si fosse votato l'emendamento.

Poiché, a seguito dell'articolo approvato si consente la partecipazione di nuovi elementi al concorso di cui alla legge 16 giugno 1961, n. 530, sembra opportuno consentire la riapertura dei termini per la presentazione delle domande anche se ciò può sembrare implicito.

In tal caso possiamo riportare il testo dell'articolo 3 della proposta di legge n. 3908.

Non è però il caso di indicare quel termine. Ci penserà il Ministero.

PRESIDENTE. Allora questo potrebbe essere il testo dell'articolo 2:

## ART. 2.

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a riaprire i termini per la presentazione delle domande e dei documenti per il concorso di cui sopra, fino al 30 settembre 1962.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Da parte degli onorevoli Codignola, Badini Confalonieri, Cecati, Marangone, De Grada, ed altri è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La VIII Commissione della Camera, in previsione anche del nuovo stato giuridico del personale insegnante, esprime l'opinione che non si debba in avvenire presentare provvedimenti diretti a consentire provvedimenti direttivi riservati ».

CODIGNOLA. I posti di direttore didattico non possono essere assegnati in modo diverso da un concorso ordinario. È bene che si prenda posizione, come Commissione, in questo senso.

LEONE RAFFAELE. Io non ritengo opportuno votare un ordine del giorno così concepito per le seguenti ragioni.

Innanzitutto sembra a me che le leggi debbano rispondere a esigenze che risultino, al momento opportuno, veramente obiettive nella situazione in cui le stesse si vengono a proporre.

In secondo luogo, non ho ancora sentito, in questa sede, un'analisi definitiva delle condizioni in cui operano, si esplicano, hanno vita le funzioni dei direttori incaricati.

Non vedo poi perché si debba legare il problema dei direttori incaricati agli stati giuridici. Nella stessa maniera, infatti, potremmo dire che legate lo sono anche le condizioni dell'intero corpo insegnante, così da non poter più legiferare in materia fino alla approvazione degli stati giuridici stessi.

Per tutti questi motivi io voterò contro l'ordine del giorno.

RAMPA. A parte il fatto che esprime una opinione sulla quale varrebbe, quanto meno, la pena di fare una lunga discussione, l'ordine del giorno, dal momento che non concerne un invito al Governo, ha una importanza formale... Qualora fossimo convinti della bontà dell'opinione espressa, sarebbe al-

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1962

meno opportuno correggere l'ordine del giorno nel senso di un invito al Governo.

CODIGNOLA. Ma non concerne materia amministrativa, bensì legislativa.

RAMPA. Comunque, non mi sembra accettabile il contenuto dell'ordine del giorno per i seguenti motivi. Innanzitutto per quello, già ricordato dall'onorevole Leone, della esigenza che le leggi rispondano ad obiettive esigenze.

In secondo luogo, ci troviamo di fronte ad un anno scolastico che vedrà ancora largamente scoperte le direzioni didattiche.

Se l'ordine del giorno venisse approvato, noi sortiremmo un effetto completamente opposto a quello che è l'intento dei proponenti il provvedimento sulle direzioni didattiche. Mi domando, infatti, come potrebbero funzionare dette direzioni se non sono coperte da direttori di ruolo...

CODIGNOLA. Ma non è affatto ciò che diciamo. Affermiamo, invece, che questo è l'ultimo concorso riservato, e lo affermiamo in previsione di una futura richiesta di concorso riservato.

PRESIDENTE. Un ordine del giorno si fa nei confronti del Governo. Non può il Parlamento dire: prometto che domani non farò questo...

CODIGNOLA. Nessuna difficoltà a dire: « si invita il Governo... ».

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Un tale ordine del giorno verrebbe accolto senz'altro, dal momento che il Governo non ha alcuna intenzione di proporre, per il futuro, concorsi speciali.

Se si invita il Governo a non presentare leggi di concorsi speciali, il Governo, questo Governo, accetta tale invito, perché non ha nessuna intenzione di presentare altri concorsi speciali. Ma non posso prevedere che per il futuro altri governi agiranno nello stesso modo.

CODIGNOLA. Siamo perfettamente d'accordo. Ritengo sufficiente questa dichiarazione del Governo e ritiro l'ordine del giorno.

BADINI CONFALONIERI. Non sono del tutto d'accordo. Chiedo comunque che l'ordine del giorno risulti a verbale.

PRESIDENTE. Senz'altro. L'ordine del giorno risulterà nello stenoscritto.

ELKAN. Non sono intervenuto precedentemente nella discussione perché non sono favorevole alla proposta di legge.

Infatti, quando ebbi l'onore, alla Commissione Istruzione del Senato, di rappresentare il Governo, in quella sede si confermò, forse

con una certa superbia, che il Governo non avrebbe favorito i concorsi speciali, poiché si doveva ritornare alla normalità dei concorsi. Ed è stata accolta da tutti questa nuova linea di regolarità che credo debba essere da tutti invocata in modo da avere un po' di tranquillità in questo ordine di cose.

Questa proposta di legge deve essere ancora approvata dall'altro ramo del Parlamento e non so se questo possa avvenire prima delle ferie, perché altrimenti credo che i termini dovranno ancora essere spostati oltre il 30 settembre, con il risultato che i diritti dei partecipanti saranno resi vani da un ulteriore ritardo nell'esecuzione del concorso speciale.

Per questa ragione io vorrei votare a favore, purché mi si dia una qualche assicurazione da parte del Governo che si farà di tutto perché la legge possa essere approvata anche dal Senato prima delle ferie estive. Altrimenti mi troverei nella condizione di non potere votare a favore della legge.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il mio collega sa benissimo che il Governo non può impegnare la volontà del Parlamento. Comunque posso assicurare che non si mancherà di sollecitare l'iter ulteriore della proposta di legge.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine della seduta.

CODIGNOLA. Con tale votazione è da ritenersi non più proponibile la proposta di legge n. 3773, che si riferisce all'istituzione di un ruolo transitorio, in quanto abbiamo stabilito un concorso riservato per tutti coloro che hanno i titoli fino al 30 settembre.

PRESIDENTE. Non ho presente perfettamente tale proposta di legge. Se verrà all'ordine del giorno, ella potrà sollevare l'eccezione, e vedremo allora come risolverla.

Rimane da stabilire il titolo del testo unificato, che, se non vi sono obiezioni, può essere: « Riapertura dei termini previsti dalla legge 16 giugno 1961, n. 530, per il concorso speciale riservato a direttori didattici incaricati.

(Così rimane stabilito).

#### Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito di passare alla discussione della proposta di legge Barbieri ed altri n. 315 e delle altre successive dell'ordine del giorno.

(Così rimane stabilito).

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1962

**Barbieri ed altri: Contributo per la biblioteca e il museo leonardeschi di Vinci (Urgenza) (315).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Barbieri, Malagugini, Mazzoni, De Lauro Matera Anna, Targetti, Seroni: « Contributo per la biblioteca ed il museo leonardeschi di Vinci ».

Questa proposta di legge è stata esaminata in sede referente. È stata poi chiesta la sede legislativa.

Il relatore, onorevole Savio Emanuela si rimette alle dichiarazioni già fatte in sede referente.

Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo agli articoli, secondo il testo già deliberato in sede referente e per il quale la V Commissione Bilancio ha dato parere favorevole:

**ART. 1.**

« È concesso al comune di Certaldo un contributo annuo di lire 3 milioni per il mantenimento della casa del Boccaccio e della biblioteca, a partire dal 1° luglio 1963 ».

(È approvato).

L'onorevole Caiazza propone il seguente articolo aggiuntivo 1-bis:

« La gestione della somma annualmente erogata in virtù della presente legge e le connesse iniziative, sono sottoposte all'approvazione della competente Soprintendenza bibliografica ».

CODIGNOLA. Questa è una biblioteca di un comune ed è quindi logico che sia soggetta al controllo ordinario della Prefettura di Firenze.

Non vedo perché per questa biblioteca bisogna stabilire un particolare controllo.

CAIAZZA. Il problema è il seguente: se le iniziative di cui trattasi debbono per legge avere la approvazione delle competenti sovrintendenze, l'emendamento è pleonastico. Nel caso contrario, invece, quest'ultimo ha la sua importanza e validità.

PRESIDENTE. Vorrei chiarire questo punto. Qualsiasi spesa fatta da un comune è soggetta agli organi tutori; i denari, quindi, dovranno essere effettivamente spesi per la biblioteca ed il museo. Circa poi quello che si deve comperare con quel denaro (lo Stato ha il diritto di controllare anche questo) è la sovrintendenza bibliografica o quella per le gal-

lerie a vigilare, rispettivamente sulle biblioteche e sui musei.

Potrebbe sempre accadere che una sovrintendenza fosse negligente, ma allora si tratterebbe, appunto, di negligenza.

CAIAZZA. Si tratta comunque di vigilanza di legittimità.

PRESIDENTE. No, è vigilanza di merito.

CAIAZZA. Dato che non si tratta di contributo *una tantum* ma di erogazione fissa, si voleva che lo Stato, il quale versa una determinata somma, potesse in qualche modo controllare l'uso che se ne fa. Comunque se tutto ciò è già previsto, l'emendamento è pleonastico.

CODIGNOLA. Ci troviamo di fronte ad una situazione molto curiosa.

Esiste una legislazione che, come tutti sappiamo, è particolarmente pesante dal punto di vista dei controlli sugli enti locali. In questo caso, come in tutti i casi in cui si abbiano contributi statali, la spesa dei comune è soggetta al controllo degli organi tutori. Esistono, inoltre, organi esplicitamente creati a tal fine, e cioè le sovrintendenze.

Se, oltre a tutto ciò, noi, in questa legge, dessimo vita ad un altro particolare controllo, creeremmo un precedente di estrema gravità nei confronti della autonomia comunale, precedente che verrebbe continuamente richiamato ad ulteriore limitazione di detta autonomia. Il comune non potrebbe neppure provvedere la scelta di determinati schedari o libri su Leonardo...

Detto emendamento, infine, per la parte attinente al rapporto tra autonomie comunali e controllo statale, dovrebbe addirittura andare all'esame di altra Commissione.

DE GRADA. Sono contrario all'emendamento proposto dall'onorevole Caiazza innanzi tutto per le ragioni addotte dall'onorevole Codignola, in secondo luogo perché si tratta di casi in cui l'iniziativa locale ha dato prova di saper creare veramente qualcosa di vitale. Un controllo nel senso di quello suggerito potrebbe significare scoraggiare dette positive iniziative.

Esiste ancora una ragione, ed è la seguente. Quando si parla di sovrintendenze — e questo il Governo lo sa bene — si parla di un organismo operato di lavoro, avente a disposizione un numero assai ridotto di personale. Inoltre, purtroppo, i responsabili delle sovrintendenze stesse, su 365 giorni all'anno, di effettivo lavoro ne danno da 50 a 70: questo per riconoscimento pubblico.

Sarebbe, quindi, un assurdo voler ancora caricare questi organi di un ulteriore lavoro,

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1962

lavoro che si risolverebbe poi in una serie di poteri che potrebbero essere esercitati ad ostacolo, in taluni casi, delle iniziative locali.

CAIAZZA. Dichiaro di ritirare l'emendamento da me presentato.

ROMANATO. Vorrei, però, far presente, che non esiste, almeno a quanto mi risulta, alcun controllo effettivo da parte delle sovrintendenze.

Nella pinacoteca della mia città abbiamo demolito un fabbricato ed elevato un altro, senza subire alcun controllo da parte della sovrintendenza.

PRESIDENTE. Esiste un controllo *de iure* ed uno *de facto*. Io mi riferisco a quello *de iure*.

Passiamo all'articolo 2:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio 1963-64, sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione dello spesa del Ministero del tesoro per quell'esercizio medesimo, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Debbo far rilevare agli onorevoli colleghi che il provvedimento non potrà, comunque, essere approvato dall'altro ramo del Parlamento se non dopo la presentazione, da parte del Governo, del bilancio preventivo 1963-64 sul quale si intende far gravare la spesa prevista e sempreché sul fondo globale di tale anno sia compreso il necessario stanziamento. Sarà cura dei proponenti fare sì che ciò avvenga.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Con questa riserva accetto l'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2.

(È approvato).

La proposta di legge verrà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Barbieri ed altri: Contributi al Comune di Certaldo per il mantenimento della casa del Boccaccio e della biblioteca (722).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, di iniziativa dei deputati Barbieri, Targetti, Maz-

zoni e Seroni: « Contributi al comune di Certaldo per il mantenimento della casa del Boccaccio e della biblioteca ».

Anche per detta proposta di legge esiste un nuovo testo approvato dalla nostra Commissione in sede referente.

Il Relatore, onorevole Bertè, ha facoltà di riferire.

BERTÈ, *Relatore*. Mi rimetto a quanto detto in sede referente.

Con il presente provvedimento viene concesso al Comune di Certaldo un contributo di tre milioni l'anno per il mantenimento della casa del Boccaccio e della biblioteca. Il tutto a partire dal 1° luglio 1963.

Non posso che raccomandare l'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e, nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Esprimo il parere favorevole del Governo in merito al provvedimento di cui si tratta.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« È concesso al comune di Certaldo un contributo annuo di lire 3 milioni per il mantenimento della casa del Boccaccio e della biblioteca, a partire dal 1° luglio 1963 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio 1963-64, sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per quell'esercizio medesimo, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Valgono per questo articolo le considerazioni e le riserve fatte nella precedente proposta di legge.

La proposta di legge verrà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Caiazza e Dal Canton Maria Pia: Modifiche alla legge 14 dicembre 1955, n. 1293, sulla istruzione professionale dei ciechi (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (2861-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, numero 2861-B, « Modifiche alla legge 14 dicembre 1955, n. 1293, sulla istruzione professionale dei ciechi », di iniziativa degli onorevoli Caiazza e Dal Canton Maria Pia, approvata dalla Camera nella seduta dell'11 aprile 1962 e modificata dalla VI Commissione del Senato nella seduta del 13 giugno 1962.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Perdonà.

PERDONA, *Relatore*. Il Senato ha apportato, all'articolo 3 della presente legge, una variazione di natura squisitamente formale, sostituendo alla dizione istituto « Vittorio Emanuele II » di Firenze quella di « Istituto statale per l'istruzione professionale dei ciechi di Firenze ».

Altra variazione formale è quella di cui all'articolo 5; il Senato, d'accordo con il Ministero della pubblica istruzione, ha indicato, per quel che concerne gli stanziamenti con i quali provvedere all'onere derivante dal provvedimento, capitoli del bilancio diversi da quelli da noi approvati. Alla tabella C il Senato ha creduto opportuno aggiungere anche un insegnante di ruolo di lingua straniera, per quel che riguarda la scuola tecnica.

Sempre nella tabella C, al comma « Scuola professionale femminile: personale tecnico », è stato commesso un errore di trascrizione. La nostra Commissione, come risulta dagli atti parlamentari (« la onorevole Badaloni dice: il Governo è favorevole a che il numero dei posti degli insegnanti tecnico-pratici sia fissato a 4 ») aveva approvato la tabella C con 4 posti per gli insegnanti tecnico-pratici della scuola professionale femminile e non con uno soltanto. Evidentemente, nel trasmettere il documento al Senato, è stato commesso un errore.

All'ultimo comma della tabella C, dove si parla di personale tecnico della scuola di avviamento professionale maschile e femminile, il Senato ha ridotto i posti, dai 6 da noi approvati, a 4.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate. Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

« Le norme di cui agli articoli 11 e 12 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293, sono richiamate in vigore a partire dal 1° ottobre successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* e sono estese anche alle scuole degli Istituti di istruzione professionale per i ciechi P. Colosimo di Napoli e Vittorio Emanuele II di Firenze ».

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Le norme di cui agli articoli 11 e 12 della legge 14 dicembre 1955, n. 1293, sono richiamate in vigore a partire dal 1° ottobre successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* e sono estese anche alle scuole dell'Istituto di istruzione professionale per i ciechi P. Colosimo di Napoli e dell'Istituto statale per l'istruzione professionale dei ciechi di Firenze ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

L'articolo 4 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 5 nel seguente testo:

« All'onere derivante dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti dei capitoli nn. 70, 76 e 78 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1961-62 e dei capitoli corrispondenti degli esercizi successivi ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

« All'onere derivante dalla presente legge si provvede, per la parte relativa alla scuola di avviamento professionale e per quella relativa all'istruzione professionale, rispettivamente a carico dei capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63 e per gli esercizi successivi, corrispondenti ai capitoli 70 e 115 del bilancio del Ministero stesso per l'esercizio 1961-62.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1962

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo approvato dalla Commissione del Senato.

(È approvato).

Passiamo alle tabelle. Le tabelle A e B non sono state modificate.

La nostra Commissione aveva approvata la tabella C nel seguente testo:

## TABELLA C

ISTITUTO PROFESSIONALE  
« VITTORIO EMANUELE II » PER I CIECHI —  
FIRENZE.

*Scuola tecnica.*

Preside senza insegnamento . . . . .	1
Cultura generale . . . . .	1
Scienze . . . . .	1
Disegno e disegno professionale . . . . .	1
Vita di relazione . . . . .	1

*Personale tecnico:*

Assistenti (a) . . . . .	4
Insegnanti tecnico-pratici . . . . .	10

*Personale amministrativo:*

Segretario economo . . . . .	1
Applicati di segreteria . . . . .	3

*Scuola professionale femminile:*

Cultura generale . . . . .	1
Merceologia, contabilità, conduzione aziendale . . . . .	1

*Personale tecnico:*

Insegnanti tecnico-pratici . . . . .	1
--------------------------------------	---

*Avviamento professionale maschile  
e femminile:*

Cultura generale . . . . .	2
Matematica, contabilità, conduzione aziendale . . . . .	2
Materie tecniche . . . . .	1
Economia domestica . . . . .	1
Scrittura e dattilografia (di ruolo C) . . . . .	1
Canto corale . . . . .	1
Disegno geometrico . . . . .	1

*Personale tecnico:*

Insegnanti tecnico-pratici (maschile) . . . . .	3
Insegnanti tecnico-pratici (femminile) . . . . .	3

(a) Uno degli assistenti può essere destinato alle funzioni tiflotecniche. Gli assistenti godono del trattamento giuridico ed economico previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli Istituti di secondo grado.

La VI Commissione del Senato ha così modificato il titolo e la prima parte:

## TABELLA C

ISTITUTO STATALE PER L'ISTRUZIONE  
PROFESSIONALE DEI CIECHI DI FIRENZE.

*Scuola tecnica.*

Preside senza insegnamento . . . . .	1
Cultura generale . . . . .	1
Scienze . . . . .	1
Disegno e disegno professionale . . . . .	1
Vita di relazione . . . . .	1
Insegnante di ruolo di lingua straniera . . . . .	1

Pongo in votazione questa prima parte della tabella nel testo approvato dalla VI Commissione del Senato.

(È approvata).

I punti successivi non sono stati modificati, fino all'ultimo, che la VI Commissione del Senato ha così modificato:

*Personale tecnico:*

Insegnanti tecnico-pratici (maschile) . . . . .	2
Insegnanti tecnico-pratici (femminile) . . . . .	2

Pongo in votazione tale parte della tabella C nel testo approvato dalla VI Commissione del Senato.

(È approvata).

Il Relatore, inoltre, ha segnalato che il testo da noi approvato in prima lettura, dove si riferisce al personale tecnico della scuola professionale femminile, ha riportato un insegnante tecnico-pratico, invece di 4, come in effetti era stata nostra intenzione. Poiché la VI Commissione del Senato non ha corretto tale errore, dovremmo noi apportare l'emendamento, modificando il testo del Senato. Penso che ciò si possa evitare, mediante correzione del messaggio, trattandosi di errore materiale. Se ciò non fosse possibile resta inteso che la nostra Commissione intende modificare quel numero 1 in numero 4, e che in tal senso sarei autorizzato a correggere il testo in sede di coordinamento.

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione la tabella C nel suo complesso.

(È approvata).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.



**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del Senatore Zoli: Insegnamento della scienza delle finanze nella Facoltà di scienze politiche (Modificata dalla VIII Commissione permanente della Camera e nuovamente modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (974-B).**

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, di iniziativa del senatore Zoli « Insegnamento della scienza delle finanze nella Facoltà di scienze politiche, approvata dalla VI Commissione del Senato nella seduta del 12 marzo 1959, modificata dalla nostra Commissione nella seduta del 6 giugno 1961, ancora modificata dalla Commissione del Senato nella seduta del 23 maggio 1962.

Come i colleghi ricorderanno, noi proponemmo che fosse aggiunto, tra gli insegnamenti fondamentali della facoltà di scienze politiche, oltre alla « scienza delle finanze » già oggetto del provvedimento, le « istituzioni di diritto e di procedura penale ». Il Senato non ha condiviso tale criterio ed insiste perché si aggiunga unicamente la « scienza delle finanze ».

Io ho esaminato con estrema attenzione il problema, e debbo dire che sono ancora più convinto della necessità dell'inserimento dell'insegnamento delle « istituzioni di diritto e procedura penale », se si vuole introdurre come materia d'obbligo la « scienza delle finanze ». Ciò particolarmente in vista delle carriere che con la laurea di scienze politiche è possibile adire: commissario di pubblica sicurezza o agente consolare, e per le quali è evidente la necessità di conoscere almeno le istituzioni di diritto e di procedura penale. Propongo perciò alla Commissione di insistere nel nostro atteggiamento.

Dichiaro aperta la discussione generale e poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

La nostra Commissione votò l'articolo 1 nel seguente testo:

« Agli insegnamenti fondamentali per il conseguimento della laurea in scienze politiche, indicati nella tabella IV allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:

- 1°) « Scienza delle finanze »;
- 2°) « Istituzioni di diritto e di procedura penale ».

La VI Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Agli insegnamenti fondamentali per il conseguimento della laurea in Scienze politiche, indicati nella tabella IV allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente: « Scienza delle finanze ».

Propongo di ripristinare il nostro testo. Pongo quindi in votazione l'articolo nella formulazione, già da noi approvata e di cui ho dato lettura.

*(È approvato).*

La nostra Commissione ha approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

« La norma di cui all'articolo precedente si applica nei confronti degli studenti che si iscrivano alla facoltà di scienze politiche a far tempo dall'anno accademico 1961-62 ».

La VI Commissione del Senato ha apporato a tale articolo la seguente variazione formale:

« La norma di cui all'articolo precedente si applica nei confronti degli studenti che si iscrivano alla Facoltà di scienze politiche a far tempo dall'anno accademico 1962-63 ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo approvato dal Senato.

*(È approvato).*

Anche il titolo del provvedimento va ripristinato in:

« Insegnamento della scienza delle finanze e delle istituzioni di diritto e di procedura penale nella Facoltà di scienze politiche ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge:

LIMONI ed altri: n. 3653 e CECATI ed altri n. 3908, in un testo unificato con il titolo: « Riapertura dei termini previsti dalla legge 16 giugno 1961, n. 530, per il concorso

## III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 LUGLIO 1962

speciale riservato a direttori didattici incaricati » (3653-3908):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	25
Voti contrari . . . . .	2

(La Commissione approva).

CAIAZZA e DAL CANTON MARIA PIA: « Modifiche alla legge 14 dicembre 1955, n. 1293, sulla istruzione professionale dei ciechi » (2861-B) (Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

BARBIERI ed altri: « Contributo per la biblioteca ed il museo leonardeschi di Vinci » (315):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

BARBIERI ed altri: « Contributi al comune di Certaldo per il mantenimento della casa del Boccaccio e della biblioteca » (722):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

Senatore ZOLI: « Insegnamento della scienza delle finanze e delle istituzioni di diritto e di procedura penale nella facoltà di scienze politiche » (Modificata dalla VII Commissione permanente della Camera e nuovamente modificata dalla VI Commissione permanente del Senato) (974-B):

Presenti e votanti . . . . .	27
Maggioranza . . . . .	14
Voti favorevoli . . . . .	26
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessi Maria, Badini Confalonieri, Baldelli, Berté, Buzzi, Caiazza, Cecati, Cerreti Alfonso, Codignola, De Grada, De Lauro Matera Anna, Elkan, Ermini, Franco Pasquale, Fusaro, Leone Raffaele, Limoni, Malagugini, Marangone, Marotta Vincenzo, Natta, Perdonà, Pitzalis, Reale Giuseppe, Romanato, Russo Salvatore, Savio Emanuela e Titomanlio Vittoria.

**La seduta termina alle 12,25.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI